

- Riceviamo spesso comunicazioni con richieste di informazioni in merito al rilascio di decreti di guardie giurate comunali volontarie alle associazioni protezionistiche, abbiamo girato il quesito ai nostri legali di fiducia civilisti e penalisti, che collaborano con noi, i quali viste le relative documentazioni prodotte e le rispettive leggi in vigore hanno redatto il seguente documento:

**OGGETTO:** chiarimenti in materia di attribuzione delle qualifiche di guardie giurate comunali, provinciali, regionali da parte delle amministrazioni comunali e delle funzioni di p.g. ad esse conferite:

**Quindi possiamo dire che:** con il termine **POLIZIA** ( dal greco POLIS = stato città e POLITEIA = ordinamento della città ) si intende l'attività che lo Stato ed altri Enti pubblici o privati svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale.

Questa attività può essere diretta:

- a) **A prevenire** condotte in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica oltreché più in generale il sereno svolgimento di tutte quelle attività pubbliche e private utilizzate a fini di benessere della collettività.
- b) **A reprimere** le violazioni già verificatesi di norme amministrative e penali impedendone gli eventuali ulteriori effetti.

L'attività di polizia si qualifica come:

- 1) **Attività di polizia amministrativa:** quando è diretta ad attuare misure preventive e repressive affinché i privati:
  - 2) Rispettino le limitazioni che la legge impone al loro operato;
  - 3) Svolgano la propria attività senza procurare danni alla società. Nell'ambito della polizia amministrativa, si suole individuare la polizia demaniale, sanitaria, urbanistica, tributaria, stradale, annonaria, metrica, ambientale, ittica, venatoria, militare, marittima, industriale, e soprattutto la polizia di sicurezza; quest'ultima è quella branca dell'attività di polizia esercitata dall'autorità di pubblica sicurezza volta a garantire la preservazione dell'ordine pubblico, la sicurezza personale dei singoli componenti del corpo sociale, la loro incolumità nonché l'integrità dei diritti patrimoniali.
- 4) **attività di polizia giudiziaria:** quando svolge attività tendente all'accertamento ed alla repressione dei reati ed alla ricerca dei colpevoli per assicurarli alla giustizia.

Possiamo quindi riepilogare dicendo che è unicamente attività di polizia giudiziaria quella che viene svolta dalla polizia amministrativa dopo il verificarsi di un reato (flagranza di reato) e cioè dopo il verificarsi di un fatto punito con la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, ovvero dell'arresto e dell'ammenda. Molte leggi di natura ambientale prevedono come pena, arresto e ammenda, e sanzioni amministrative pecuniarie.

Non è invece attività di polizia giudiziaria quella svolta dopo il verificarsi di un fatto quantificabile come illecito civile o amministrativo per il quale la legge prevede una sanzione di tipo diverso da quelle sopra indicate (sanzione del pagamento di una somma in danaro) e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'attività di accertamento e repressione venga svolta

anche da persone che rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. (art. 13 legge 689/81).

**Nella gran parte dei casi, l'attività di polizia giudiziaria è una sorta di progressione dell'attività di polizia amministrativa, nel senso che la notizia di commissione di un reato emerge solitamente nell'ambito delle attività di osservazione, informazione e vigilanza compiute durante i servizi di prevenzione.**

Da ciò si deduce che il potere e quindi l'intervento di polizia giudiziaria è conseguente all'intervento di operazioni che prevedono la repressione di un reato, queste non è detto che siano sempre e necessariamente funzioni di pubblica sicurezza, ma bensì la repressione di un reato di qualunque natura esso sia. (furto, abbandono di animali, discarica abusiva di rifiuti, pesca abusiva di datteri di mare ecc.ecc.). Ne consegue quindi che la funzione di polizia giudiziaria è un potere attribuito a tutti coloro che svolgono operazioni di polizia (agenti di p.s. e guardie giurate) e quindi una pubblica funzione, diversamente dalle guardie giurate private che tutelano le proprietà mobiliari ed immobiliari.

*<< alla guardia giurata particolare nella specie adibita alla vigilanza di un pubblico Ente ospedaliero, deve attribuirsi in virtù del disposto dell'art. 358 del cod. pen. la qualità non di pubblico ufficiale, ma bensì di incaricato di pubblico servizio, non avente la qualifica di pubblico impiegato; invero in forza del combinato disposto dagli art. 133 e 134 del tulp, le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l'appunto non può essere concessa "per operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale"; né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe loro essere attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidejacenti ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico.>> **Sentenza della Cassazione penale sez. VI 18 febr. 1992.***

le organizzazioni di volontariato legalmente costituite, ed iscritte nei registri generali di volontariato della Regione Puglia, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 11/94 per l'area culturale con specifico riferimento alla **tutela del territorio ed ambientale e tutela patrimonio storico artistico** possono per quanto disposto dall'art. 7 della legge 266/91, stipulare convenzioni di collaborazione con gli Enti Pubblici. E' da evidenziare anche che il riconoscimento della Regione, parla chiaramente di tutela del territorio ed ambientale, non solo faunistica venatoria o zoofila, o ittica od ecologica, racchiudendo così nella parola ambientale tutti i compiti specifici riconosciuti dagli statuti delle organizzazioni ambientali stesse...!!

Quindi l'espressione di potestà della pubblica amministrazione comunale per trasferimento delle deleghe dello Stato e delle leggi sulle autonomie locali, con **atto pubblico**, quindi stipula di **convenzione convalidata da delibera di giunta comunale o consiliare**, causa la carenza strutturale del personale delle polizie municipali e di poca conoscenza della **materia ambientale**, al fine di ottenere un maggiore apporto sulla vigilanza del proprio territorio, demanda alle associazioni stipulanti, i poteri di controllo sullo stesso, attribuendo la qualifica di guardia giurata comunale; essendo questa pertanto una qualifica attribuita da un Ente per la tutela del territorio demaniale Comunale e quindi dello Stato, alle guardie nominate è attribuita la qualifica e o la funzione di p.g. nell'espletamento delle proprie mansioni, in quanto il personale nominato svolge una pubblica funzione dettata da atti certificativi ed autorizzativi (**art. 357 cod. pen. nozione di pubblico ufficiale**).

1. ***l'art. 9 della legge 616 del 1977, attribuisce ai comuni, province e comunità montane, poteri di polizia amministrativa nelle materie a loro trasferite dallo Stato.***

2. *l'art. 19 della legge 616 del 1977, attribuisce ai comuni il potere di nomina di agenti di polizia sia per il controllo urbano, sia per quello rurale del proprio territorio;*

Nessuna legge dice che chi svolge una pubblica funzione debba necessariamente od obbligatoriamente essere dipendente stipendiato della pubblica amministrazione, le guardie volontarie espletano il servizio in forma gratuita, riferendosi al fatto che non ricevono stipendio, ma anche il solo fatto di percepire determinate somme di denaro corrispondenti ai rimborsi spese chilometrici e/o contributi per l'espletamento delle proprie spese gestionali, pone la pubblica amministrazione e l'Ente in un rapporto subordinato e di pubblico interesse, tra l'altro previsto anche dalla stessa legge 266/91 sul volontariato.

Chi afferma il contrario non si è premurato di leggere sul vocabolario della lingua italiana il significato della parola DIPENDENTE.....poiché ritiene che il lavoro svolto sia a totale appannaggio di chi invece è dipendente delle pubbliche amministrazioni come individuo che lavora e percepisce stipendio dallo Stato; riportiamo il significato della parola "dipendente": dal vocabolario Zingarelli: *essere causato o determinato; essere in rapporto di subordinazione con qualcuno, sottostare, ricevere ordini*. Non vuol dire solo e necessariamente essere o appartenere al personale stipendiato dello Stato. Le nostre guardie con la stipula delle convenzioni e con l'attribuzione delle qualifiche di guardie giurate comunali, hanno svolto lavoro di p.g. essendo questa qualifica attribuita dalle pubbliche amministrazioni per l'espletamento di una pubblica funzione e quindi funzione regolarmente eseguita in virtù del comma c dell'art. 56 e 55 del codice di procedura penale.

## **Legge Regione Puglia n. 2/89 - inquad. POLIZIE MUNICIPALI**

### **Art. 1 - istituzione del servizio di polizia municipale:**

1. la Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, con la presente legge detta le norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e degli altri Enti locali titolari di tali funzioni.
2. i comuni e gli altri Enti locali, possono organizzare un apposito servizio di polizia municipale o locale, che potrà essere gestito in forma singola od associata.

### **Art. 3 - esercizio delle funzioni di polizia locale**

le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli Enti di cui al precedente articolo 1 che vi provvedono o attraverso le strutture organizzative del servizio o attraverso i corpi di polizia municipale ove istituiti, o attraverso personale preposto dagli Enti stessi, ovvero attraverso le apposite forme associative previste dalla legge.

L'articolo 3 su citato è molto chiaro, se i corpi di Polizia Municipale sono carenti per le specifiche materie ambientali le amministrazioni locali possono utilizzare per i loro interventi di polizia personale preposto dagli Enti stessi, quindi le amministrazioni comunali possono avvalersi di qualunque Ente riconosciuto e legale per l'espletamento di tali servizi.

### **Rileviamo quindi da una sentenza del TAR della Regione VENETO:**

*le funzioni di polizia locale riconosciute alle amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 19 del dpr. 616/77, non spettano al Sindaco quale Ufficiale di Governo, ma sono espressione di competenze proprie del Comune,*

*per cui devono ritenersi delegabili dal Sindaco nell'ambito dell'impianto organizzativo dell'amministrazione stessa.*

**Ente giudicante TAR Regione Veneto sez. I, n. 114 del 3.2.1998.**

Ancora ulteriori riferimenti normativi dai quali si accerta che il Comune può nominare sue guardie giurate, lo si evince dall' art. 27 della legge quadro sulla caccia 157/92, dalla legge regionale n. 12/95 tutela zoofila e randagismo, dagli art.li 21 e 22 della legge 963/65 pesca marittima, e dalla legge 22/97- decr. Ronchi:

**Art. 2 legge reg. 12/95**

1. le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge, sono attribuiti ai comuni, che li esercitano mediante le unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5 della legge 13/89.
2. per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge. ( art. 13 iscrizione nell'albo regionale delle associazioni ambientali).

**Decr. Pres. Rep. 31.3.1979 revoca della personalità giuridica di diritto pubblico all'ENPA:**

**Art. 3** - E' attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi dell'art. 27 primo comma lettera a) e 18 del decreto 616/77 la funzione esercitata dall'ENPA, di vigilanza sull'osservanza delle leggi, regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

**Art. 5** - ferma rimanendo la qualifica di **guardie giurate**, le guardie zoofile aventi la qualifica di **agenti di pubblica sicurezza** perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito **dai comuni** singoli o associati e **comunità montane** per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

*l'art. 27 del dpr 31.3.79 ha attribuito ai comuni, la funzione di controllo e vigilanza delle leggi, regolamenti generali e locali, in materia ecologica e protezione animali del proprio territorio;*

**Sentenza del TAR LIGURA n. 751 del 2001 n. 1645/95 r.g.r.**

Ricorso dell'ENPA contro pareri del Ministero dell'Interno e la Prefettura di Savona:

*il TAR, nel convalidare il disposto dell'art. 3 e 5 del DPR 31.3.1979 confermando la revoca della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria alle guardie zoofile dell'Ente, ferma restando la qualifica di guardie giurate volontarie, nel momento in cui queste vengano utilizzate per espressa richiesta delle amministrazioni comunali, ad esse è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, in quanto espletano una pubblica funzione ai sensi dell'art. 57 co. 3 del cod. di procedura penale.*

**Ricorso al TAR PUGLIA** proposto dall'ENPA sulla delibera di giunta del Comune di Foggia n. 110 del 17.2.1998 che nomina guardie zoofile con potere di p.g. le guardie volontarie dell'associazione ANPANA; con ordinanza n. 359/98 iscritta al n. 1267 reg. ord. del 1998, respinge il ricorso confermando la legittimità della delibera di giunta in ultimo, anche il parere espresso dalla Procura della Repubblica di Cosenza, all'associazione Libera Caccia, che dice testualmente che le guardie giurate addette alla sorveglianza venatoria, sono agenti di polizia giudiziaria purchè

prestino la loro opera alle dipendenze di enti pubblici o di **associazioni riconosciute che espletano una pubblica funzione.**-

la cosa trova fondamento anche nella sentenza della: **Cassazione pen. sez. VI del 25.03. 1996:**

*“le guardie venatorie volontarie con qualifica di guardie giurate sono pubblici ufficiali in quanto esercitano una pubblica funzione che si manifesta attraverso poteri autoritativi e certificativi.”..*

1. **in data 22.4.1993**, il Consiglio di Stato, con sentenza n. **10** della sez. I n. **402/93**, ha fornito importanti ed utili chiarimenti circa l'ottenimento della qualifica di agente giurato ittico con nomina di **polizia giudiziaria** di cui agli articoli 21 e 22 della legge 963 del 1965 in materia di pesca marittima e commercio dei prodotti di essa; lo stesso ha sancito che possono essere nominati **agenti giurati con poteri di p.g. anche gli appartenenti ad associazioni ambientaliste volontarie;**

2. **L'art. 231 della legge 51 del 1998** ha trasferito una funzione di notevole importanza dalle mani del Pretore a quelle del Sindaco, in merito al giuramento per l'attribuzione della qualifica di guardia giurata sia volontaria che degli istituti di vigilanza;

3. **la legge 112 del 1998 art. 161**, ha trasferito i compiti di polizia amministrativa dalle Prefetture agli Enti locali, per cui le prefetture non rilasciano più i decreti di guardia giurata, ma bensì quelli di agente di pubblica sicurezza nel merito delle nomine degli agenti di pol. Municip.

4. **L'art. 163 della legge 112/98** comma 3 lettera a) trasferisce alle Province il potere di nomina delle Guardie Giurate volontarie venatorie; lettera b) guardie giurate ittiche acque interne e marittime, ma non delle guardie ecologiche, ambientali o zoofile che possono essere regolarmente nominate anche dagli altri Enti locali, quindi dai comuni.

5. **la legge 65 del 1986 regolamenta** la nomina e l'organizzazione della Polizia Municipale, di fatto **l'art. 1 comma 2** cita: “ i comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello stato.” Successivamente troviamo il riferimento a quanto su esposto **nell'art. 7 comma 5** che recita: “ nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1 comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo fissandone i contenuti essenziali ” per cui nel momento in cui l'Ente stipulante la convenzione approva il nostro statuto, lo fa suo per quanto riguarda la regolamentazione del nostro personale nella pubblica funzione.

6. **L'art. 5 della legge 65 del 1986** recita testualmente: il sindaco propone al Prefetto la nomina degli agenti di pubblica sicurezza, ed il prefetto approva la nomina della qualifica di pubblica sicurezza e non di polizia giudiziaria, essendo la stessa consequenziale all'incarico di servizio, rivestendo l'agente una pubblica funzione, né tanto meno di guardia giurata comunale.

**art. 133 del TULPS** – gli Enti pubblici, collettivi e privati, possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

7. **art. 134 del TULPS** – al terzo capoverso si legge: “ **la licenza per servizio di vigilanza del Prefetto, non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni.** “ La normativa trova testo nella sentenza della cassazione sez. penale VI del 18 febbraio 1992 che annovera le guardie giurate private quali incaricati di pubblico servizio e non **pubblici ufficiali**, in forza del combinato degli art.li 133 e 134 del TULPS, guardie giurate destinate solo alla vigilanza ed alla custodia di proprietà private con autorizzazione prefettizia, licenza che non può essere concessa per chi opera pubbliche funzioni, e che quindi considerato pubblico ufficiale può redigere verbali e collaborare con le Forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ord. pubbl.

8. ancora dalla **Procura Generale della Repubblica presso la corte d'appello di Salerno**, con nota prot. 82/02 segr. P. del 8.01.2003 a firma del Procuratore Generale della Repubblica dott. Vincenzo Verbosa: *esprime parere favorevole alla funzione di polizia giudiziaria espletata dalle guardie volontarie del WWF, in quanto esercitanti una pubblica funzione e quindi autorizzati ad effettuare sequestri giudiziari nelle materie loro attribuite e conferite.*

9. il 5 sett. 2002 alcuni cacciatori denunciano una guardia volontaria munita di regolare decreto provinciale di guardia giurata volontaria mentre in agro di Corato aveva secondo loro arbitrariamente effettuato controlli nella materia venatoria. La guardia veniva indagata in violazione dell' ex art. 347 del c.p. come verificato nel corso delle indagini, il P. M. accerta che la guardia volontaria esercitava le sue piene funzioni rivestendo lo stesso la qualifica di agente di p.g.; pertanto in base all'art. 408 del c.p.p. chiede l'archiviazione del procedimento al GIP, il quale lo concede con la motivazione che la guardia giurata volontaria era nel pieno delle sue funzioni.-

10. ancora su quanti dicono che le **guardie volontarie non possano andare armate**: in base al disposto dell'art. 4 comma 12 del regolamento regionale n. 3 del 28.12.2000, le guardie volontarie possono portare durante il servizio le armi agli esclusivi fini della difesa personale, se sono in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'autorità competente al rilascio; è da evidenziare anche che l'accertamento da parte del Prefetto sui requisiti della guardia volontaria in base al disposto dell'art. 138 TULPS comporta anche il rilascio del porto di pistola per difesa personale.

#### **commento tratto dal CODICE DELL'AMBIENTE**

**redatto dai Giudici della Corte di Cassazione Stefano Maglia e Maurizio Santoloci**

Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

La materia delle guardie volontarie dipendenti sia dalle associazioni ambientaliste che dalle associazioni venatorie ha generato in passato ampi dubbi e dibattiti circa l'esistenza delle loro funzioni di polizia giudiziaria.

Il Ministero dell'interno ha sempre negato alla radice tali funzioni. In netto contrasto si registrò una vasta serie di pareri delle Procure di gran parte d'Italia e la circostanza di fatto che le guardie volontarie per anni hanno esercitato funzioni di P.G. poi confermate in sede processuale e dibattimentale.

La nuova legge in materia venatoria n. 157 dell'11 febbraio 1992 ha poi dissipato ogni dubbio innovando in modo chiaro tutta la materia, reintroducendo i reati per alcune violazioni al suo dettato e, conseguentemente, rivedendo alla radice la figura e la funzione delle guardie volontarie le quali, oggi, durante l'esercizio della loro attività si trovano obbligate a rilevare, accertare e reprimere anche reati in materia venatoria, ed esattamente quelli previsti dall'art. 30 della stessa legge. Dunque consegue che esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 c.p.p. e quindi ai sensi dell'art. 57 c.p.p. sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla «applicazione della presente legge» compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. d); perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, primo comma) e il potere di accertamento

(redazione del verbale) (art. 28, quinto comma); perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale; perché nel contenuto degli artt. 55 e 57 c.p.p. «il prendere notizia dei reati» è collegato logicamente in via funzionale al dovere di «impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze» e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione antiggiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28 marzo 1994, prot. 1467-44/6, U.L. del Ministero giustizia)» (Cass. pen., sez. III, 1 aprile 1998, n. 1151 (rg 45971/97), Pres. Tridico, Est. Postiglione, Imp. Guerini). Ed ancora: «I componenti della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) se nominati guardie particolari in virtù dell'art. 133 T.U.L.P.S. possono svolgere esclusivamente compiti di agenti di polizia giudiziaria. Pertanto il sequestro probatorio eseguito, su delega del P.M., dal componente della lega predetta è illegittimo in quanto delegabile soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali non rientrano i predetti per la mancata previsione nell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 1998, n. 4408, Negro A.).

Non condividiamo la teoria che vorrebbe negare l'esecuzione di tali sequestri anche alle guardie volontarie di cui all'art. 27, primo comma, lett. b). Infatti ove si riconosca a dette guardie la funzione di polizia giudiziaria come sembra ormai pacifico ed ovvio, non si può certo pensare ad una figura operativa di P.G. limitata e priva del potere/dovere del sequestro. Sottolineamo al riguardo che compito primario della P.G. è anche quello di assicurare gli elementi probatori e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Ed il sequestro è lo strumento-base per queste due finalità. Appare ben ibrida e non codificata una figura di agente di P.G. che non annoveri tra i suoi poteri/doveri il sequestro e veda la sua azione limitata di fronte a tale istituto. E del resto tale limitazione ad una funzione di P.G. è del tutto irrituale ed abnorme. Sottoliniamo, tuttavia, che sussistono rilevanti posizioni antitetiche al principio da noi sostenuto sia da parte del Ministero degli Interni che da una parte della magistratura; la materia è dunque allo stato oggetto di dibattito e si registrano posizioni discordanti giacché alcune procure non condividono l'estensione delle funzioni di P.G. e di conseguenza non ritengono legittimi i sequestri operati.

Circa il punto che il sequestro è fondamentalmente riservato agli ufficiali di P.G. dal c.p.p. rileviamo, a parte il fatto che l'art. 28 n. 2 prevede specificamente il potere in capo agli «agenti», che l'art. 113 disp. att. nuovo c.p.p. in casi di particolare necessità ed urgenza consente il sequestro anche agli agenti di P.G.

Vogliate considerare che i poteri conferiti alle guardie giurate comunali sono a competenza limitata, e non totali come quelli attribuiti alle Forze dell'Ordine, non solo, ma a differenza degli agenti di P.M., la nostra qualifica è di guardia giurata comunale volontaria e non di agenti di pubblica sicurezza.

crediamo sia il caso anche di vedere il file PDF allegato affinché tutti coloro che leggono si possano rendere conto che le amministrazioni comunali possono anche, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Stato, nominare i componenti delle associazioni di volontariato quali AUSILIARI DEL TRAFFICO per collaborare con le locali Polizie Municipali nella gestione del traffico stradale del comune di loro competenza..ivi compresa anche la verbalizzazione delle sanzioni al codice della strada